

# CONVENZIONE

TRA


L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura (di seguito, per brevità, denominato anche “*Regione*”), c.f. 80012000826, rappresentato dal Dott. Gaetano Cimò, nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, domiciliato per la carica a Palermo in viale Regione Siciliana n. 2771, presso la sede dell'Assessorato stesso e nella qualità di Autorità di Gestione del Piano di Sviluppo Rurale Sicilia 2014/2020 (di seguito, per brevità, anche “*A.d.G.*”);

E

la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia, (di seguito, per brevità, denominato anche “*Federazione*”), con sede in Via Caravaggio, 8 – 90145 Palermo, Tel./Fax 091/6811424, PEC [protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it](mailto:protocollo.odaf.sicilia@conafpec.it), che interviene al presente atto in persona del Presidente pro tempore Dott. Agr. Germano Boccadutri, nato ad Agrigento il 11/10/1959 e domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede della Federazione e come sopra indicata

## Visti


- il PSR Sicilia 2014/2020 approvato con Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015;
- l'art. 3 bis del dlgs 165/99 che consente di stipulare all'Organismo Pagatore convenzioni con i CAA fatte salve le “.....competenze attribuite ai professionisti iscritti agli ordini ed ai collegi professionali”;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- il Regolamento delegato (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e



IL DIRIGENTE GENERALE  
Gaetano Cimò

del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- il Regolamento delegato (UE) N. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento delegato (UE) N. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- le competenze previste dalla legge sull'ordinamento professionale del Dottore Agronomo e Dottore Forestale e s.m.i.;
- la circolare AGEA ACIU 2007.237 del 06.04.2007;
- la circolare AGEA N. 12 DEL 17 Maggio 2007 e N. 14 del 12 giugno 2007;
- le Istruzioni operative N° 9 del 25 marzo 2016 prot. n. UMU/515



**Considerato che,**

- in forza di quanto stabilito dalla circolare AGEA n. 14 del 12 giugno 2007, relativa all'inserimento delle domande tramite il portale SIAN, l'Amministrazione si riserva di individuare per ogni misura le professionalità che potranno essere abilitate alla suddetta funzionalità, con riferimento alle competenze dei rispettivi ordinamenti professionali;
- in forza di quanto stabilito dalle Istruzioni operative N° 9 citate il beneficiario per la presentazione della domanda in forma telematica, può conferire apposita delega ad un libero professionista, accreditato dalla Regione;
- il testo coordinato della Legge 7/01/1976 n. 3, modificata e integrata dalla Legge 10 febbraio 1992 n. 152, Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale, pubblicata nel Supplemento ordinario alla GURI n. 45, del 24/02/1992 stabilisce che la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è soggetto avente personalità giuridica di diritto pubblico e che alla stessa, fra le varie attribuzioni, è demandata la cura ed il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti nei rispettivi albi professionali, nonché la cura dell'osservanza di tutte le disposizioni concernenti la professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale; in forza di ciò, relativamente agli iscritti nei rispettivi albi professionali, la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali è soggetto autorizzato a stipulare convenzioni con altri Enti Pubblici finalizzate al coordinamento generale delle funzioni delegate dagli altri Enti al fine dell'ottimizzazione dei rapporti istituzionali che interagiscono o possono interagire con la professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale;
- gli iscritti agli Albi professionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, su delega dei propri clienti, in forza dell'art. 6 del DPR 503/1999, possono essere legittimati all'inserimento automatico della domanda previa individuazione da parte della Regione sulla base di professionalità, competenze ed affidabilità accertate dalla stessa amministrazione regionale;
- è necessario che i soggetti di cui sopra siano autorizzati dal responsabile delle utenze regionale alla fruizione dei servizi per essere dotati delle credenziali di accesso al sistema informativo;

Si conviene e si stipula quanto segue:

IL DIRIGENTE GENERALE  
Giacinto Sirio

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento, da parte dei professionisti abilitati iscritti all'Albo Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, operanti nella Regione Sicilia, delle attività di inserimento nel pertinente sistema informativo delle domande relative alle misure afferenti il PSR Sicilia 2014/2020 e di quelle oggetto di trascinamento e/o transizione del PSR Sicilia 2007/2013.

La Federazione coordina l'attività dei Professionisti Abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali, inerente la presentazione delle domande per le Misure del PSR Sicilia 2014/2020 e di quelle oggetto di trascinamento e/o transizione del PSR Sicilia 2007/2013, attraverso il pertinente sistema informativo.

In particolare, sono affidati ai Professionisti abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali e che, aderiscono alla presente convenzione, sottoscrivendo uno specifico impegno con la Federazione;

- a) la verifica della validità della documentazione prevista, ed allegata alle domande di sostegno/pagamento;
- b) la presentazione telematica nel sistema informativo delle domande di aiuto/pagamento;

#### ART. 2 - (Impegni reciproci)

La Federazione coordina l'attività dei Professionisti abilitati iscritti nei rispettivi albi professionali, inerente la presentazione delle domande come sopra indicate, attraverso il pertinente sistema informativo facendo da interfaccia con l'Amministrazione Regionale. La Federazione ed i relativi professionisti abilitati che aderiscono alle condizioni della presente convenzione, ognuno distintamente per le proprie competenze, si impegnano a preservare la riservatezza sui dati resi disponibili o acquisiti, in base all'incarico ricevuto, nonché in esecuzione della presente convenzione.

La Federazione per tutta la durata della convenzione, dichiara di essere consapevole del fatto che il Programma di Sviluppo Rurale potrebbe essere suscettibile di modifiche ed accetta, sin da ora, eventuali modifiche ed integrazioni alle norme di attuazione ad esso correlate.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai precedenti articoli possono essere impartite dalla Regione specifiche disposizioni con riferimento alla normativa ed alle modalità di erogazione e di controllo.

La Federazione presenterà alla Regione, a richiesta della stessa, relazione sullo stato di svolgimento delle attività affidate.

Le parti concordano che gli adempimenti di cui alla presente convenzione vengano eseguiti rispettando i tempi fissati dalle singole procedure di selezione di ognuna delle Misure del PSR.

#### ART. 3 - (Elenchi professionisti abilitati)

La Federazione comunicherà alla Regione Sicilia, i nominativi dei Professionisti cui è consentito (previa valutazione dei requisiti di cui al successivo art. 4) l'espletamento dei compiti previsti dalla presente convenzione.

La Federazione deve far pervenire le richieste di abilitazione entro e non oltre dieci giorni dalla data prevista per la presentazione delle domande, ciò al fine di evitare possibili problemi connessi al mancato rispetto delle scadenze.

I professionisti abilitati svolgono le attività, di cui alla presente Convenzione, sulla base della delega conferita dalle aziende assistite.

L'elenco dei professionisti di cui al primo capoverso dovrà contenere, per ogni professionista, i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale), i recapiti telefonici, il



IL DIRIGENTE GENERALE  
Giuseppe Cimò

recapito dello studio professionale, l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare eventuali comunicazioni, l'elenco dei CUAA delle ditte che hanno conferito al professionista la delega per la presentazione delle domande e le misure per le quali è stata conferita la delega.

#### ART. 4 - (Condizioni di iscrizione nell'Elenco)

L'abilitazione alla compilazione delle domande potrà essere concessa al Professionista a condizione che lo stesso:

- a) sia iscritto al proprio Ordine;
- b) abbia la delega per la presentazione delle domande, rilasciata dai propri assistiti, l'indicazione delle misure oggetto di delega,;
- c) sia dotato di adeguata copertura assicurativa a copertura della responsabilità civile per danni diretti ed indiretti provocati dallo svolgimento delle attività all'Amministrazione regionale, per l'ammontare complessivo dei progetti presentati.

La Federazione dovrà vigilare sulla permanenza delle condizioni di professionalità, delle competenze e della affidabilità del Professionista per il quale viene chiesta l'abilitazione, nonché sulla effettiva efficacia nel tempo della/e delega per la presentazione della/e domanda/e.

La Federazione dovrà inoltre garantire l'Amministrazione che la copertura assicurativa di cui al comma 1 precedente dispieghi i suoi effetti per l'intera durata del rapporto contrattuale e per i tre anni successivi alla cessazione dello stesso.

Qualora la ditta assistita provveda a revocare la delega il professionista è obbligato a darne immediata comunicazione, all'ufficio di cui all'art. 5 ed alla Federazione, e comunque ad astenersi dall'inserimento di domande nel sistema informativo.

I professionisti abilitati rispondono in proprio del loro operato in relazione all'attuazione della presente convenzione, in osservanza del Codice Deontologico dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali adottato con Delibera di Consiglio n. 185 del 13 giugno 2013.

#### ART. 5 - (Referenti)

La Federazione al fine di contribuire al corretto espletamento delle attività di coordinamento, designa quale interfaccia operativo ed interlocutore unico il Presidente pro tempore o suo delegato.

L'ufficio che ha responsabilità della gestione delle utenze del SIAN assicurerà, per l'Amministrazione regionale, l'attività di interfaccia operativa. .


#### ART. 6 - (Durata)

La presente Convenzione è valida per le domande di cui alle misure indicate all'art. 1 relative al PSR Sicilia 2014/2020 e di quelle oggetto di trascinarsi e/o transizione del PSR Sicilia 2007/2013.

La Convenzione ha validità a partire dalla data di stipula e per l'intero periodo della programmazione ed attuazione del PSR Sicilia 2014/2020.

L'Amministrazione procederà alla risoluzione unilaterale del presente atto nel caso in cui si dovessero verificare le condizioni di cui all'articolo 9 commi 2 e 4.

L'abilitazione dei soggetti iscritti agli elenchi di cui al precedente art. 3 ha validità per ogni singola procedura di selezione attivata, salvo diverse disposizioni procedurali impartite



IL DIRIGENTE GENERALE  
Gaetano Ciniò

dall'organismo gestore del sistema informativo (AGEA) e fatta salva la funzionalità dell'applicativo "Gestione incarichi" realizzato dall'AGEA.

#### ART. 7- (Gratuità della prestazione)

La presente Convenzione impegna le parti contraenti all'assolvimento dei compiti previsti a titolo completamente gratuito.

La Federazione in virtù di quanto stabilito dal precedente comma, dichiara che per le prestazioni e le obbligazioni derivanti dall'attuazione della presente convenzione, nessun onere, compenso o rimborso a qualunque titolo determinati potranno gravare sulla Regione o sugli Enti da essa individuati.

#### ART. 8 - (Responsabilità)

I Professionisti Abilitati sono responsabili, sotto ogni profilo, della regolarità e legittimità del proprio operato. A tal fine, ed ai fini della presente Convenzione, la Federazione dichiara espressamente e sin d'ora di impegnarsi a manlevare l'Amministrazione da qualunque forma di responsabilità conseguente a negligenza, imprudenza o imperizia dei Professionisti per i quali viene chiesta l'abilitazione.

E' fatto obbligo ai professionisti abilitati di utilizzare i dati e le funzionalità messe a disposizione dal SIAN esclusivamente per le attività connesse alla compilazione delle domande. Eventuali abusi verranno segnalati ad AGEA, in qualità di gestore e responsabile del sistema informativo SIAN, per i provvedimenti conseguenti.

Qualora l'Amministrazione Regionale sia condannata al pagamento di somme di danaro o a qualunque altra forma di risarcimento in conseguenza di inadempimenti dei Professionisti Abilitati, la Regione provvederà a rivalersi sulla garanzia assicurativa di cui all'art. 4, salva l'ulteriore rivalsa fino a concorrenza dell'onere sopportato.

#### ART. 9 - (Controlli)

L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di effettuare controlli per verificare la correttezza tenuta da parte della Federazione, della documentazione prevista dalla presente convenzione (delega delle aziende, possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione dei professionisti come indicato all'art. 4, nonché sulla loro effettiva efficacia per tutta la durata rapporto contrattuale).


In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma precedente, sarà facoltà della Regione decidere di recedere con effetto immediato dal presente accordo e rifiutare eventuali nuove collaborazioni con la Federazione.

La Regione si riserva altresì la facoltà di effettuare controlli su almeno il 5% delle pratiche trattate dai Professionisti abilitati.

In caso di esito negativo dei controlli delle pratiche trattate dai Professionisti abilitati, per irregolarità rilevate superiori al 25% del campione, sarà facoltà della Regione di richiedere l'esclusione temporanea o permanente dagli elenchi di cui all'art. 3, del/i Professionista/i responsabili delle irregolarità ovvero di decidere di recedere con effetto immediato dal presente accordo con la Federazione, e rifiutare eventuali nuove collaborazioni con lo stesso.

#### ART. 10 - (Controversie)

Le parti si propongono di risolvere amichevolmente tutte le contestazioni sorte tra loro in dipendenza della presente convenzione.




In caso di mancato accordo per la risoluzione delle controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione è competente il Tribunale di Palermo.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Letto confermato e sottoscritto.

**16 DIC. 2016**

Per la Federazione Regionale degli Ordini  
dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia



Il Presidente

(Dott. Agr. Germano Boccadutri)

*[Handwritten signature of Germano Boccadutri]*

Per la Regione

Il Dirigente Generale

(Dott. Gaetano Cimò)

*[Handwritten signature of Gaetano Cimò]*



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. sono specificamente approvati gli articoli: 6 "Durata", 7 "Gratuità della prestazione", 9 "Controlli", 10 "Controversie".

Letto confermato e sottoscritto per l'approvazione in calce al presente foglio.

**16 DIC. 2016**

Per la Federazione Regionale degli Ordini  
dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia



Il Presidente

(Dott. Agr. Germano Boccadutri)

*[Handwritten signature of Germano Boccadutri]*